

I 40 anni del *Codex Iuris Canonici*



a cura di
ALBERTO TOMER

12

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Collana diretta da Geraldina Boni



Mucchi Editore

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Collana diretta da Geraldina Boni

12

issn 2724-4660

L'orizzonte meramente tecnicistico su cui ogni tipo di riflessione sembra oggi rischiare di appiattirsi non solo non cancella quegli interrogativi fondamentali che si confermano ineludibili per ciascuna disciplina in cui si ramifica il pensiero giuridico: ma li rivela, anzi, in tutta la loro impellenza. È dunque a tale necessità che facciamo riferimento nel cogliere e sottolineare il bisogno che si avverte di 'un'anima per il diritto', ispirandoci in modo particolare a quegli ammonimenti che Aleksandr Solženicyyn rivolgeva a studiosi e accademici dell'Università di Harvard nel 1978 e che, a distanza di decenni, mantengono intatta la loro validità. Muovendo dalla domanda «se mi chiedessero: vorrebbe proporre al suo paese, quale modello, l'Occidente così com'è oggi?, dovrei rispondere con franchezza: no, non potrei raccomandare la vostra società come ideale per la trasformazione della nostra. Data la ricchezza di crescita spirituale che in questo secolo il nostro paese ha acquistato nella sofferenza, il sistema occidentale, nel suo attuale stato di esaurimento spirituale, non presenta per noi alcuna attrattiva» – dichiarazione che si riempie di significato alla luce della vicenda personale, tanto dolorosa quanto nota, di colui che l'ha pronunciata –, l'intellettuale russo individuava infatti con profetica lucidità i sintomi e le cause di tale declino. In questo senso, ad interpellarci in modo precipuo in quanto giuristi è soprattutto l'osservazione secondo cui «in conformità ai propri obiettivi la società occidentale ha scelto la forma d'esistenza che le era più comoda e che io definirei giuridica: una 'forma d'esistenza' che tuttavia è stata assunta come fondamento esclusivo e per ciò stesso privata dell'anelito a una dimensione superiore capace di giustificarla. Con l'inevitabile, correlata conseguenza che «l'autolimitazione liberamente accettata è una cosa che non si vede quasi mai: tutti praticano per contro l'autoespansione, condotta fino all'estrema capienza delle leggi, fino a che le cornici giuridiche cominciano a scricchiolare». Sono queste le premesse da cui scaturisce quel complesso di valutazioni che trova la sua sintesi più efficace nella seguente affermazione, dalla quale intendiamo a nostra volta prendere idealmente le mosse: «No, la società non può restare in un abisso senza leggi come da noi, ma è anche derisoria la proposta di collocarsi, come qui da voi, sulla superficie tirata a specchio di un giuridismo senz'anima». Se è tale monito a costituire il principio ispiratore della presente collana di studi, quest'ultima trova nella stessa fonte anche la stella polare da seguire per cercare risposte. Essa, rinvenibile in tutti i passaggi più pregnanti del discorso, si scolpisce icasticamente nell'esortazione – che facciamo nostra – con cui si chiude: «E nessuno, sulla Terra, ha altra via d'uscita che questa: andare più in alto».

* La traduzione italiana citata è tratta da ALEKSANDR SOLŽENICYN, *Discorso alla Harvard University, Cambridge (MA) 8 giugno 1978*, in Id., *Il respiro della coscienza. Saggi e interventi sulla vera libertà 1967-1974. Con il discorso all'Università di Harvard del 1978*, a cura di SERGIO RAPETTI, Jaca Book, Milano, 2015, pp. 219-236.

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Direzione

Geraldina Boni (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Comitato scientifico

Enrico Al Mureden (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Lorena Bachmaier Winter (Universidad Complutense de Madrid)

Christian Baldus (Universität Heidelberg)

Michele Belletti (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

María Blanco Fernández (Universidad de Navarra)

Michele Caianiello (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Federico Casolari (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Marco Cavina (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Emmanuelle Chevreau (Université Paris 2 Panthéon-Assas)

Sophie Démare-Lafont (Université Paris 2 Panthéon-Assas)

Carlo Fantappiè (Università degli Studi Roma Tre)

Manuel Ignacio Feliú Rey (Universidad Carlos III de Madrid)

Doris Forster (Université de Genève)

Mariagiulia Giuffrè (Edge Hill University)

Esther Happacher (Universität Innsbruck)

Tanguy Le Marc'hadour (Université d'Artois)

Giovanni Luchetti (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Francesco Martucci (Université Paris 2 Panthéon-Assas)

Raphäele Parizot (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Antonio Pérez Miras (Universidad de Granada)

Patrice Rolland (Université Paris-Est Créteil Val de Marne)

Péter Szabó (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)

Comitato di redazione

Manuel Ganarin (Alma Mater Studiorum Università di Bologna), Alessandro Perego (Università Cattolica del Sacro Cuore), Alberto Tomer (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

I 40 anni del
Codex Iuris Canonici

Atti del Convegno di Studio
Bologna, 7 novembre 2023

a cura di
ALBERTO TOMER

I saggi raccolti nel volume all'interno delle sezioni *La Chiesa e il suo diritto attraverso le lenti della codificazione: i decenni trascorsi e le prospettive future* e *Papato, diritto, sinodalità: tra realtà e percezione*. Un dibattito su alcune recenti pubblicazioni sono stati sottoposti alla procedura di revisione *double-blind peer review*, in conformità al *Codice etico e Regolamento per le pubblicazioni della Collana* consultabile all'indirizzo internet www.mucchieditore.it/animaperildiritto.

Il volume è stato pubblicato con il contributo del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'*Alma Mater Studiorum* Università di Bologna.

In copertina: La visita di Giovanni Paolo II all'*Alma Mater Studiorum*, 7 giugno 1988, Archivio storico dell'Università di Bologna.

ISSN di collana 2724-4660

ISBN 9788870009996

© Stem Mucchi Editore Srl - 2024

Via Jugoslavia, 14 - 41122 Modena

info@mucchieditore.it www.mucchieditore.it

facebook.com/mucchieditore twitter.com/mucchieditore instagram.com/mucchi_editore



Creative Commons Attribution 4.0 International Licence (CC BY-NC-ND 4.0)

Attribuzione della paternità dell'opera all'Autore. Consente la consultazione e la condivisione. Vietate la vendita, la modifica e la trasformazione per produrre un'altra opera.

Versione pdf open access al sito www.mucchieditore.it/animaperildiritto

Tipografia, impaginazione e pubblicazione digitale Stem Mucchi Editore (MO)

Prima edizione pubblicata in Italia, Mucchi, Modena, settembre 2024

LA CHIESA E IL SUO DIRITTO ATTRAVERSO
LE LENTI DELLA CODIFICAZIONE:
I DECENNI TRASCORSI E LE
PROSPETTIVE FUTURE

ANDREA ZANOTTI

IL CODEX IURIS CANONICI E LA SCIENZA GIURIDICA*

Abstract: Ricordando l'occasione del IX Centenario dell'Università di Bologna, e in particolare della contestuale presentazione del *Codex Iuris Canonici* all'*Alma Mater Studiorum* da parte di Giovanni Paolo II, il contributo propone alcune riflessioni su come l'evoluzione sperimentata nel tempo trascorso, sotto numerosi profili, abbia inciso sulla codificazione: non solo nei suoi contenuti, ma prima di tutto nel suo sostrato giuridico. Si arriva così sino agli sviluppi contemporanei, alla luce dei quali viene letto anche il ruolo proprio della canonistica.

Parole chiave: Università di Bologna, Codice di Diritto Canonico, Dicastero per i Testi Legislativi, attività normativa, scienze giuridiche.

The Code of Canon Law and legal studies. Recalling the occasion of the Ninth Centenary of the University of Bologna, and in particular of the contextual presentation of the Code of Canon Law to the *Alma Mater Studiorum* by John Paul II, the essay proposes some reflections on how the evolution that was experienced in numerous respects during this period of time has had an impact on the codification: not only in its contents, but first of all in its legal basis. This itinerary leads up to contemporary developments, in the light of which the role of the canonical science is also read.

Key words: University of Bologna, Code of Canon Law, Dicastery for Legislative Texts, legislative activity, legal studies.

* Contributo sottoposto a procedura di revisione *double-blind peer review*.

Nel 1988, in occasione della ricorrenza del IX Centenario dell'Università di Bologna, furono in molti, tra i grandi della terra, a rendere omaggio all'Ateneo più antico del mondo: ma certamente uno dei punti più solenni fu segnato dalla visita di San Giovanni Paolo II, avvenuta il 7 giugno di quello stesso anno¹. Ebbi la fortuna di partecipare all'organizzazione e alla gestione di quell'evento storico, per il quale – oltre al discorso ufficiale – Karol Wojtyła compose un Breve indirizzato all'allora Rettore, Fabio Roversi Monaco: documento che fu letto dal Papa stesso nell'Aula Magna dello Studio come accompagnamento e spiegazione di un gesto singolare che egli volle compiere: la consegna all'*Alma Mater* della nuova codificazione canonica. Questo testo riannodava i fili di una storia antica, che veniva così ripercorsa e reinterpretata nel presente. In tale testo si legge infatti: «Culla del diritto, l'Università bolognese fu, nell'età medioevale, interlocutrice e collaboratrice privilegiata dei Pontefici romani nella compilazione e nella sistemazione delle leggi ecclesiastiche. Significativamente sui sigilli dell'epoca era apposta l'iscrizione: "*Legum Bononia mater, Petrus ubique pater*", quasi ad esprimere il singolare rapporto tra l'attività dei giuristi, che resero celebre l'Università, ed il Ministero del successore del Principe degli Apostoli»².

¹ Sono stati numerosissimi, com'è naturale, gli scritti che negli anni si sono soffermati su una simile ricorrenza: sia in vista dell'evento che si avvicinava sia come sua rilettura successiva, sotto gli angoli prospettici più diversi. Ci limitiamo qui a rinviare, per manifeste ragioni, ai contributi di G. CAPUTO oggi raccolti in *Scritti minori*, Giuffrè, Milano, 1998, tra i quali *Le lauree honoris causa del IX Centenario*, p. 435 ss.; *Il nono Centenario e l'immagine di Bologna nel mondo*, p. 439 ss.; *La «Magna Charta» delle Università*, p. 445 ss.; *Discorso celebrativo del Prof. Giuseppe Caputo direttore dell'Istituto Giuridico «A. Cicu» in occasione della firma della «Magna Charta universitatum»*, p. 451 ss.; *Cerimonia conclusiva del IX Centenario; presentazione del progetto Alma Mater Sorbonne*, p. 457 ss.; *Bilancio del Centenario*, p. 461 ss.

² Il testo citato è consultabile anche *online* sul sito www.vatican.va, sotto il titolo *Lettera di GIOVANNI PAOLO II al professor Fabio Roversi Monaco Rettore Magnifico dell'Università degli Studi di Bologna, 7 giugno 1988*.

E, continuando, Papa Wojtyła, che, da allievo di Adam Vetulani bene conosceva la storia del diritto canonico³, evocò il portato di quel rapporto: «Tale legame trovò un'espressione particolare nell'uso di promulgare le raccolte autentiche delle Decretali pontificie, inviandole ai professori ed allievi dell'Università di Bologna, e poi anche di altre università. Vi diede inizio il mio Predecessore Innocenzo III, nel 1210, trasmettendo “*universis magistris et scholaribus Bononiae commorantibus*”, con la Bolla “*Devotioni vestrae*”, la “*Compilatio III antiqua*” – prima raccolta autentica di Decretali pontificie – perché fosse usata “*tam in iudiciis quam in scholis*”⁴.

L'atto del successore di Pietro non si risolveva solo in un attestato di peculiare considerazione verso quell'Università in cui, sin dai tempi di Graziano, eminenti giuristi avevano operato il riordinamento e la sistemazione scientifica delle leggi della Chiesa: ma ben oltre, e citando ancora le parole di San Giovanni Paolo II: «I Pontefici avvertivano la necessità che le Decretali, oltre ad incontrare pronta e fedele adesione da parte della comunità ecclesiale, suscitassero una riflessione approfondita sul patrimonio di sapienza giuridica che appartiene alla Chiesa, e trovassero un'applicazione adeguata alla loro natura e finalità pastorali»⁵. È dunque scritta in una sorta di codice genetico, forgiatosi nello stesso apogeo medioevale

³ Vale la pena di rammentare come il Pontefice polacco, volgendo al termine il viaggio apostolico che lo aveva riportato nella sua terra d'origine nel 1997, concludesse il *Discorso in occasione del 600° anniversario dell'Università Jagellonica* tenuto in data 8 giugno (anch'esso consultabile sul sito www.vatican.va) con una specifica menzione in questo senso: «Forse devo ricordare ancora una persona e un fatto. Negli anni delle lotte per la Pontificia Facoltà di Teologia, che ha ormai 600 anni, mi ha aiutato moltissimo il compianto prof. Adam Vetulani. L'hanno fatto anche molti altri, ma lo ricordo perché mi è stato particolarmente vicino». Dell'opera scientifica di A. VETULANI, ci limitiamo qui a richiamare alcune raccolte di studi riedite postumamente: *Institutions de l'Église et canonistes au Moyen Age*, a cura di W. URUSZCZAK, Variorum, Aldershot, 1990; *Sur Gratien et les Décrétales*, a cura di W. URUSZCZAK, Variorum, Aldershot, 1990.

⁴ *Lettera di GIOVANNI PAOLO II al professor Fabio Roversi Monaco Rettore Magnifico dell'Università degli Studi di Bologna*, cit.

⁵ *Ibidem*.

del diritto canonico e corroboratosi poi nella storia⁶, la fertilità del legame tra l'attività legislativa della Chiesa e l'elaborazione dottrinale: e fu tale consapevolezza a determinare Karol Wojtyła a reiterare il gesto dei predecessori: «A distanza di secoli, l'incontro di oggi mi offre l'opportunità di ricollegarmi a tale significativa tradizione, presentandoLe il volume del “*Codex Iurisi Canonici*” della Chiesa latina, che ho promulgato il 25 gennaio 1983 con la Costituzione Apostolica “*Sacrae disciplinae leges*”⁷. Di qui anche l'augurio che una nuova stagione, idealmente collegata a quella tradizione, potesse gemmare: «Confido che docenti e studenti dell'Università vogliono dedicare alle nuove leggi della Chiesa latina il rigore disciplinare e la creatività intellettuale che ne hanno distinto nei secoli l'opera accademica e scientifica. [...] Dai cultori della scienza giuridica, la Chiesa si attende un ministero di intelligenza e di amore nello sviluppo e nell'interpretazione dei principi di giustizia e di equità, per il maggior bene dell'uomo»⁸.

Se ci siamo soffermati con insistenza su questi passaggi, non è certo per indulgere ad una poesia della memoria: bensì per richiamare – utilizzando non solo l'altezza di un magistero che ha lasciato il segno, ma la voce stessa del promulgatore del Codice vigente – il legame forte che la tradizione canonistica medioevale innesca e consacra tra legislatore e dottrina. Indubbiamente, i secoli successivi orientati ad un progressivo accentramento ecclesiologico intorno all'asse del Romano Pontefice, hanno comportato un movimento centripeto anche per quel che riguarda la formazione e l'interpretazione delle leggi ecclesiastiche. Basti pensare alla conferma da parte di Pio IV di tutti i decreti del Concilio di Trento (con la Bolla *Benedictus Deus* del 26 gennaio 1564), corredata del perentorio divieto di «publicare commentarii, glosse, annotazioni, scolii e ogni ge-

⁶ A questo riguardo, cfr. anche G. BONI, I. SAMORÈ, *Il diritto nella storia della Chiesa. Lezioni*, Morcelliana, Brescia, 2023, p. 372.

⁷ *Lettera di GIOVANNI PAOLO II al professor Fabio Roversi Monaco Rettore Magnifico dell'Università degli Studi di Bologna*, cit.

⁸ *Ibidem*.

nere di interpretazione»⁹, ponendo in particolare sui decreti disciplinari la severa riserva di interpretazione da parte del Papa e, per suo conto, della Sacra Congregazione del Concilio¹⁰: ciò inesorabilmente determinò una scissione tra gli organi di produzione normativa e la scienza giuridica, facendo inceppare quell'interazione fruttuosa tra le scuole canonistiche e l'assunzione delle decisioni da parte degli organi legislativi che tanto aveva giovato allo splendore del diritto canonico anteriore¹¹.

Purtuttavia questa correlazione, seppur a lungo sotterranea come un fiume carsico, non è mai definitivamente perenta: un fiume carsico, dunque, pronto a riaffiorare vigoroso in circostanze propizie. Così, un'impronta significativa, quasi un memento delle remote e proficue alleanze, è rimasta, sia pur, in qualche modo, dormiente, nell'ordinamento giuridico della Chiesa. Essa si rinveniva già nel can. 20 del *Codex Iuris Canonici* del 1917, che menzionava l'opinione comune e costante della dottrina quale fonte suppletiva di diritto: «[...] norma sumenda est [...] a communi constantique sententia doctorum»¹²; e una dizione praticamente identica, volta a

⁹ Cfr. *Bullarium Romanum*, VII, Seb. Franco et Henrico Dalmazzo editoribus, Augustae Taurinorum, 1862, pp. 245-246.

¹⁰ Cfr. G. MORONI, *Congregazione del Concilio*, in Id., *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica*, XVI, Tipografia Emiliana, Venezia, 1842, p. 170 ss.; F. ROMITA, *Le origini della S. C. del Concilio*, in *La Sacra Congregazione del Concilio. Quarto Centenario dalla Fondazione (1564-1964). Studi e ricerche*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1964, p. 13 ss.; G. VARSÁNYI, *De competentia et procedura S. C. Concilii*, ivi, p. 51 ss.

¹¹ Cfr. P. PRODI, *Note sulla genesi del diritto nella Chiesa post-tridentina*, in *Legge e Vangelo. Discussione su una legge fondamentale della Chiesa*, Paideia, Brescia, 1972, p. 191 ss.; C. FANTAPPIÈ, *Storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa*, il Mulino, Bologna, 2011, p. 177; Id., *Dal paradigma canonistico classico al paradigma codificatorio*, in *Ius Ecclesiae*, 2017, p. 43 ss.; Id., *Per un cambio di paradigma. Diritto canonico, teologia e riforme nella Chiesa*, EDB, Bologna, 2019, pp. 29-31; A. BORROMEO, *The Papacy and the Application of Conciliar Decrees*, in *The Cambridge Companion to the Council of Trent*, a cura di N.H. MINNICH, Cambridge University Press, Cambridge, 2023, p. 326 ss.

¹² Al riguardo, cfr. M. NACCI, *San Pio X e il diritto canonico: la "cultura giuridica" della codificazione del diritto della Chiesa*, in *Ephemerides iuris canonici*, 2014, p. 99; E. BAURA, *Lo spirito codificatore e la codificazione latina*, in *Ius Ecclesiae*, 2017, p. 25.

tradurre esattamente la stessa intenzione, è accolta nel can. 19 del Codice di Diritto Canonico di cui in questa occasione celebriamo i quarant'anni: «Se su una determinata materia manca una espressa disposizione di legge sia universale che particolare o una consuetudine, la causa, se non è penale, è da dirimersi tenute presenti le leggi date per casi simili, i principi generali del diritto applicati con equità canonica, la giurisprudenza e la prassi della Curia Romana, *il modo di sentire comune e costante dei giuristi*»¹³. In questa visuale la citata esortazione a guardare alla tradizione operata da San Giovanni Paolo II appare ancora più densa di significati, con quel suo affidare alla cooperazione tra legislatore e scienza giuridica la formulazione, l'interpretazione e l'applicazione della legge canonica, in vista della promozione dei principi di giustizia ed *aequitas canonica* ai quali il diritto, nella prospettiva genuinamente ecclesiale, è ordinato e, insieme, funzionale.

Del resto, questo era stato, sin da principio, il metodo di lavoro inaugurato nell'avviare il lavoro di revisione del Codice pianobenedettino, che intendeva aderire fedelmente a quel principio di collegialità, non meno che a quello di corresponsabilità dell'intero *populus Dei* così energicamente proclamati dal Concilio Vaticano II. Tale *intentio* è peraltro rivendicata a chiare lettere nella Costituzione Apostolica di promulgazione *Sacrae disciplinae leges*: laddove si richiama non solo il ruolo dei singoli Vescovi e degli episcopati nazionali, ma, altresì, la partecipazione ai lavori di esperti, «cioè uomini specializzati nella dottrina teologica, nella storia e soprattutto nel diritto canonico, i quali furono chiamati da tutte le parti del

¹³ In proposito, cfr. V. DE PAOLIS, A. D'AURIA, *Le norme generali. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro Primo*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2014², p. 168 ss.; J. GARCÍA MARTÍN, *Le norme generali del Codex Iuris Canonici*, Marcianum Press, Venezia, 2015⁶, p. 156; M.V. HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, *El problema de las lagunas. Rasgos distintivos y razones de las peculiaridades de las lagunas canónicas*, in *Anuario de derecho canónico*, 2015, pp. 196-197. Più in generale, sul passaggio dal previgente can. 20 all'attuale can. 19 nei lavori di revisione del Codice, si veda anche F. BERTOTTO, *Analogia e diritto nella Chiesa*, Marcianum Press, Venezia, 2022, p. 252 ss.

mondo»¹⁴. E, sempre in quella sede, il legislatore manifestava «a tutti e a ciascuno»¹⁵ i sentimenti della sua gratitudine. Quest'atmosfera di fervida e vivace partecipazione della dottrina ai lavori preparatori fu instaurata e alimentata anche grazie alla rivista *Communications*, nata nel 1969 proprio per dare notizie sull'attività di revisione del Codice¹⁶: è inoltre testimoniata direttamente, nella sua contagiosa effervescenza, da coloro che, all'epoca, ne furono protagonisti. Così, ad esempio, si esprimeva Pedro Lombardía: «Questa edizione del nuovo Codice di Diritto Canonico è frutto di un ampio processo di elaborazione»¹⁷, rammentando l'industriarsi operoso dell'Università di Navarra sugli *schemata* per la revisione del *Codex* proposti dalla Pontificia Commissione e inviati agli Atenei; e concludeva icasticamente: «L'esperienza di quel lavoro in collaborazione andò creando poco a poco fra i professori della facoltà un clima che invogliava a programmare degli studi in équipe, finalizzati all'esegesi del nuovo corpo legale della Chiesa latina, allora in gestazione, e alla costruzione tecnica di un rinnovato sistema di Diritto Canonico»¹⁸.

A differenza del Codice pio-benedettino, in certo modo assorbito e prigioniero del mito, allora imperante, di una codificazione perfetta dove tutto era compreso ed alla quale tutto doveva ritorna-

¹⁴ GIOVANNI PAOLO II, Costituzione Apostolica *Sacrae disciplinae leges*, 25 gennaio 1983, qui nella traduzione italiana pubblicata in *Enchiridion Vaticanum*, VIII, *Documenti ufficiali della Santa Sede (1982-1983)*, a cura di E. LORA, B. TESTACCI, EDB, Bologna, 1984, p. 505.

¹⁵ *Ibidem*.

¹⁶ Cfr. N. PAVONI, *L'iter del nuovo Codice*, in F. COCCOPALMERIO, P.A. BONNET, N. PAVONI, *Perché un Codice nella Chiesa*, EDB, Bologna, 1984, p. 140 ss.; F. COCCOPALMERIO, *Il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi*, in *La Chiesa è missionaria. La ricezione nel Codice di Diritto Canonico*, a cura di L. SABBARESE, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2009, p. 219.

¹⁷ P. LOMBARDÍA, *Presentazione*, tuttora riportata in apertura del *Codice di Diritto Canonico e leggi complementari commentato*, a cura di J.I. ARRIETA, Coletti a San Pietro, Roma, 2022⁸, p. 31.

¹⁸ *Ibidem*. Si veda anche J. HERRANZ, *Il prof. Pedro Lombardía e la nuova codificazione canonica*, in *Ius canonicum*, 1986, p. 507 ss. Circa il ruolo dell'Università di Navarra – e più in generale delle scuole canonistiche spagnole – nel contesto in parola, cfr. inoltre G. DALLA TORRE, G. BONI, *Conoscere il diritto canonico*, Studium, Roma, 2006 (ristampa 2009), p. 105 ss.

re, la codificazione giovanneo-paolina nasce sotto il segno di una spiccata dinamicità, di una novità di marca conciliare in grado di coniugare, al contempo, necessità del cambiamento e fedeltà all'indefettibile tradizione della Chiesa¹⁹.

Naturale, dunque, che esso abbia visto, successivamente, l'emanazione di ulteriori e non esigue misure normative a completamento: esse, però, hanno mantenuto la stessa impostazione e il medesimo metodo di lavoro partecipato che aveva caratterizzato, come abbiamo visto, la predisposizione del Codice, ivi compresa la collazione di *vota* e *animadversiones* di numerose Conferenze episcopali, ampie consultazioni dottrinali, sia a livello di facoltà sia a livello individuale e, non ultimo, il fattivo, produttivo concorso dei diversi dicasteri della Curia romana interessati alle materie via via investite. Archetipico, ad esempio, il caso della stesura dell'Istruzione *Dignitas connubii*, emanata nel 2005 dal Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi²⁰: esito, come ebbe a dichiarare all'atto della presentazione il Presidente allora in carica del Consiglio medesimo, Cardinale Herranz, «di un lungo lavoro intrapreso nel 1996, per esplicita indicazione del Santo Padre dai Dicasteri qui rappresentati: oltre al Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, la Congregazione per la Dottrina della Fede, la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e il Tribunale Apostolico della Rota Romana. [...] si integrano [così] gli sviluppi giuridici che si sono verificati nel periodo

¹⁹ Cfr., *ex multis*, J.B. BEYER, *Dal Concilio al Codice. Il nuovo Codice e le istanze del Concilio Vaticano II*, EDB, Bologna, 1984; V. FAGIOLO, *Vaticano II e il diritto canonico*, in *Le deuxième Concile du Vatican (1959-1965)*, École française de Rome, Roma, 1989, p. 627 ss.; J. HERRANZ, *Dal Concilio Vaticano II alla nuova codificazione canonica*, in *Il Codice di Diritto Canonico e il nuovo Concordato vent'anni dopo*, a cura di L. IANACCONE, Minerva, Bologna, 2006, p. 59 ss.; V. DE PAOLIS, *Il Codice del 1983 ultimo documento del Vaticano II*, in *Periodica de re canonica*, 2013, p. 517 ss.; N. ÁLVAREZ DE LAS ASTURIAS, *La dottrina ecclesiologicala del Vaticano II e la codificazione*, in *La codificazione e il diritto nella Chiesa*, a cura di E. BAURA, N. ÁLVAREZ DE LAS ASTURIAS, T. SOL, Giuffrè, Milano, 2017, p. 215 ss.

²⁰ Cfr. PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS, *Instructio Dignitas connubii servanda a tribunalibus dioecesanis et interdioecesanis in pertractandis causis nullitatis matrimonii*, 25 gennaio 2005, in *Communicationes*, 2005, p. 11 ss.

immediatamente postcodiciale»²¹. Infatti, nell'arco quasi di un decennio si erano affaticate tre successive Commissioni interdicasteriali, arrecando, alla stesura del testo, l'apporto qualificato e trasparente di numerosi giuristi selezionati tra i più autorevoli esponenti della canonistica da affiancare agli esperti colleghi in servizio presso gli organismi di Curia. Assicurando pertanto un'attenzione integrale ai problemi in tutte le loro sfumature, la circolazione di nozioni e competenze differenti e complementari: cioè l'apporto della speculazione dottrinale e, insieme, la consapevolezza, guadagnata sul campo, delle necessità sgorganti dalla prassi. Vale la pena notare, per inciso, che tale metodo ha consentito, proprio nell'opera di distillazione del testo, di accumulare una miniera notevolissima e preziosa di osservazioni e annotazioni giuridiche di elevato profilo scientifico²².

L'esempio della *Dignitas connubii*, per quanto emblematico, non è l'unico: ma, in termini generali, ci preme qui aver posto in luce il movimento e le dinamiche che ancora il legislatore canonico, sulla luminosa scia del Concilio e dell'approntamento del Codice, aveva mantenuto, avvalendosi della specifica regia dell'organo a ciò deputato: il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi.

Di quella temperie culturale certo è rimasta la spinta, del resto inarrestabile, alle trasformazioni normative, divenuta ancora più forte nel vortice che l'evoluzione tecnica, la globalizzazione e quel 'cambiamento d'epoca' cui di frequente fa riferimento Francesco hanno impresso a quella storia nella quale anche la *societas Ecclesiae* è pellegrina. Eppure, le modalità e le cadenze dettate nell'accelerazione legislativa segnata da Papa Bergoglio, a partire specialmen-

²¹ Il testo dell'*Intervento dell'Em.mo Card. J. HERRANZ*, tenuto l'8 febbraio 2005 in occasione della conferenza stampa di presentazione dell'Istruzione *Dignitas connubii*, è consultabile online sul sito www.vatican.va.

²² Cfr. P. AMENTA, *Annotazioni e riflessioni sull'iter di approvazione dell'Istruzione Dignitas connubii*, in *Veritas non auctoritas facit legem. Studi di diritto matrimoniale in onore di Piero Antonio Bonnet*, a cura di G. DALLA TORRE, C. GULLO, G. BONI, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2012, p. 39 ss.

te dal 2015, si sono assai divaricate rispetto a quelle anteriori²³. La scelta di incedere sul passo dell'emergenza (si pensi solo all'impellenza, comprensibile ma forse esageratamente parossistica, creata intorno alle vicende terribili degli abusi sessuali)²⁴ in tempi molto rapidi e concitati a riforme anche incisive e particolarmente delicate dell'ordinamento canonico, è divenuta una priorità apicale e una costante in ogni settore: e ciò pare aver determinato un radicale cambiamento metodologico, certo relativo all'ambito della produzione normativa, ma con ripercussioni che non solo ad essa si perimetrano.

D'altronde, se si vuole aumentare la velocità dei fluidi è necessario – insegna l'ingegneria idraulica – restringere la sezione del tubo: accentrare, cioè, i processi e gli *itinerari* decisionali. Due sono state principalmente le opzioni conseguenti: il legiferare attraverso lo strumento dei *Motu proprio*, emanati oramai a cadenze ravvicinissime nel pontificato bergogliano, così da divenirne un palese connotato distintivo²⁵; e l'erezione di micro-commissioni *ad hoc*, i cui

²³ Cfr. G. BONI, *La recente attività normativa ecclesiale: finis terrae per lo ius canonicum? Per una valorizzazione del ruolo del Pontificio Consiglio per i testi legislativi e della scienza giuridica nella Chiesa*, Mucchi Editore, Modena, 2021, p. 37 ss.

²⁴ Cfr. P. DAL CORSO, *Gli interventi legislativi di Francesco nel diritto penale canonico: valori e criticità*, in *Ephemerides iuris canonici*, 2020, p. 191 ss. Ad esempio, per la sottolineatura di alcune delle criticità rilevate dalla dottrina con riferimento alla prima versione del *Motu proprio Vos estis lux mundi* (su cui torneremo in seguito), si vedano J.L. SÁNCHEZ-GIRÓN RENEDO, *El «motu proprio» «Vos estis lux mundi»: contenidos y relación con otras normas del derecho canónico vigente*, in *Estudios eclesiásticos*, 2019, p. 655 ss.; G. COMOTTI, *I delitti contra sextum e l'obbligo di segnalazione nel motu proprio «Vos estis lux mundi»*, in *Ius Ecclesiae*, 2020, p. 239 ss.; D. MILANI, *Sinodalità, primato e crisi della famiglia. Quale diritto canonico per il terzo millennio?*, Libellula, Tricase, 2020, p. 209 ss.

²⁵ Per limitarsi a un esempio concreto, risalente ancora al primo lustro del pontificato attuale e concernente un ambito particolarmente delicato, si consideri quanto ricordava M. RIVELLA, *Basta un Codice alla Chiesa? Interpretazioni, integrazioni e sviluppi dopo il 1983*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 2017, pp. 185-186: «Merita un cenno la metodologia innovativa utilizzata in tempi recenti per provvedere al riassetto della Curia Romana. Il can. 360 prevede che la costituzione e la competenza degli organismi che la compongono venga definita da una legge peculiare, che oggi è la costituzione apostolica *Pastor bonus*. Papa Francesco, di concerto con il Consiglio di cardinali da lui istituito con chirografo del 28 settembre 2013

membri sono selezionati *ad libitum* (come d'altro canto è in suo potere) dal supremo legislatore, ma i cui nomi sono non di rado tenuti riservati²⁶. E soprattutto sono avvolte spesso in una rigida e blindata segretezza le fasi redazionali delle norme poi promulgate dal legislatore supremo: sottraendole al confronto e al dibattito della canonicistica, potenzialmente foriero di utili suggerimenti, ma anche privandole del supporto degli organismi curiali con il bagaglio della loro insostituibile esperienza. Il succedersi di *coetus* nominati *ad hoc* che operano nel riserbo più inviolabile sortisce infatti l'effetto – al di là dell'estromissione della dottrina – di non dar corso a quel coordinamento interdicasteriale in grado di garantire, dai diversi angoli prospettici, la fondamentale convergenza di sguardi sulle norme da emanare. L'insieme di queste concorrenze ha fatto sì che si procedesse privilegiando la celerità, aprendo però la porta all'approssimazione, trascurando quel processo di giusto discernimento sul quale l'attività nomopoietica deve poggiare per assicurare, insieme alla corretta formulazione delle norme, la loro *rationabilitas*²⁷.

con il compito di aiutarlo nel governo della Chiesa universale e di studiare un progetto di revisione di una nuova legge peculiare destinata a sostituire la *Pastor bonus*, ha scelto di non predisporre una nuova bozza integrale né di modificarla puntualmente, ma di procedere invece per blocchi, ricorrendo a *motu proprio* che, pezzo per pezzo, configurano progressivamente il volto della Curia riformata. Così con il *motu proprio Fidelis dispensator et prudens* (24 febbraio 2014) si sono istituiti il Consiglio per l'economia, la Segreteria per l'economia e l'Ufficio del revisore generale; con il *motu proprio L'attuale contesto comunicativo* (27 giugno 2015) è nata la Segreteria per la comunicazione; con il *motu proprio Sedula mater* (15 agosto 2016) è stato istituito il Dicastero per i laici, la famiglia e la vita, mentre il *motu proprio Humanam progressionem* (17 agosto 2016) ha sancito la nascita del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale».

²⁶ Anche in questo contesto, per fare riferimento a un caso significativo, si veda G. BONI, *La riforma del processo matrimoniale canonico. Osservazioni e questioni aperte*, in *La riforma del processo canonico per la dichiarazione di nullità del matrimonio*, Glossa, Milano, 2018, p. 146 ss.

²⁷ Ancora, per proseguire in questa rassegna tratta da diversi frangenti, si può ricordare il giudizio espresso da M. GANARIN, *Riflessioni a proposito delle disposizioni sulla rinuncia dei Vescovi diocesani e dei titolari di uffici di nomina pontificia*, in *Revista general de derecho canónico y derecho eclesiástico del Estado*, 2018, p. 17, sul tema di cui al titolo stesso: «Il disconoscimento della natura recettizia della rinuncia [ricavabile dal Rescritto pontificio del 3 novembre 2014], la quale diverrebbe

Al netto delle buone intenzioni, gli esiti sono stati non di rado – facendo nostro il giudizio dell’illustre collega Geraldina Boni, condiviso da una buona parte della dottrina – incontrovertibilmente infelici²⁸; e sono stati poi necessari plurimi interventi correttivi e chiarificatori per rimediare²⁹. Così, per provvedimenti normativi *extra Codicem*, emendamenti codiciali e addirittura interpretazioni autentiche, è sembrato, oltre che scemare grandemente il coinvolgimento della scienza giuridica canonica, tramontare anche il ruolo, fino ad allora centrale e strategico, del Pontificio Consiglio, ora Dicastero, per i Testi Legislativi³⁰. Ciò è parso accadere persino, paradossalmente, laddove le novelle legislative hanno avuto incidenze dirette sull’oggetto del nostro stare insieme: il *Codex Iuris Canonici*.

Un primo esempio paradigmatico ha riguardato il *Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, con il quale il processo canonico per la dichiarazione di nullità del matrimonio è stato radicalmente modificato mediante l’*obrogatio* dei cann. 1671-1691³¹, nonché lo speculare *Motu proprio Mitis et misericors Iesus* relativo al *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*³². Tale riforma di due codificazioni, spiega il legislatore nelle parole introduttive del *Mitis Iudex*, è stata condotta a termine da un apposito *coetus* subentrato alle Commissio-

efficace ancor prima che l’autorità episcopale sia informata della sopravvenuta accettazione, appare tuttavia una soluzione normativa alquanto discutibile sotto il profilo della *rationabilitas*».

²⁸ Cfr. G. BONI, *Ancora sul legislatore paziente o impaziente*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it), n. 22/2021, p. 27 ss.; EAD., *La recente attività normativa ecclesiale: finis terrae per lo ius canonicum? Per una valorizzazione del ruolo del Pontificio Consiglio per i testi legislativi e della scienza giuridica nella Chiesa*, cit., *passim*.

²⁹ Cfr. ad esempio P. GHERRI, *Chiesa, diritto e periferie*, in *Il cristianesimo al tempo di papa Francesco*, a cura di A. RICCARDI, Laterza, Roma-Bari, 2018, p. 101 ss.

³⁰ Cfr. G. BONI, *La recente attività normativa ecclesiale: finis terrae per lo ius canonicum? Per una valorizzazione del ruolo del Pontificio Consiglio per i testi legislativi e della scienza giuridica nella Chiesa*, cit., p. 49 ss., p. 265 ss.

³¹ Cfr. FRANCESCO, *Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, 15 agosto 2015, in *Acta Apostolicae Sedis*, 2015, p. 958 ss.

³² Cfr. FRANCESCO, *Motu proprio Mitis et misericors Iesus*, 15 agosto 2015, in *Acta Apostolicae Sedis*, 2015, p. 946 ss.

ni costituite dal Consiglio per i Testi Legislativi che da anni, già su mandato di Benedetto XVI, si occupavano di predisporre perfezionamenti al diritto matrimoniale, sostanziale e processuale: purtroppo senza capitalizzare in alcun modo l'impegno già largamente profuso. In nove mesi, appunto in solitudine assoluta e praticando una decisionalità – su temi di tale rilevanza e delicatezza – totalmente dislocata e sottratta al confronto aperto, essa ha partorito l'articolato normativo 'firmato' poi dal successore di Pietro. Imprecisioni, errori, incertezze, e soprattutto l'arcipelago di problematiche non semplici che questa novellazione codiciale affrettata ha portato con sé non solo sono stati censiti da puntuale dottrina³³, ma taluni riflessi negativi nella prassi applicativa sono peraltro sotto gli occhi di tutti: tradendo, tra l'altro, le stesse aspirazioni del legislatore, accoratamente preoccupato per l'indissolubilità del matrimonio. Il rischio corso è stato altresì quello per il quale il Dicastero per i Testi Legislativi, istituzionalmente ignorato – partecipando il suo Presidente ai lavori della Commissione a puro titolo personale³⁴ –, potesse fa-

³³ Per limitarci a un 'campione rappresentativo' che prenda in esame diversi profili, rinviamo al riguardo alle osservazioni di C.-M. FABRIS, *Indagine pregiudiziale o indagine pastorale nel Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus. Novità normative e profili problematici*, in *Ius Ecclesiae*, 2016, p. 479 ss.; G. BONI, *La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi (parte prima)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale (www.statoechiese.it)*, n. 9/2016, p. 1 ss.; EAD., *La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi (parte seconda)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale (www.statoechiese.it)*, n. 10/2016, p. 1 ss.; EAD., *La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi (parte terza)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale (www.statoechiese.it)*, n. 11/2016, p. 1 ss.; EAD., *La riforma del processo matrimoniale canonico. Osservazioni e questioni aperte*, cit.; E. DI BERNARDO, *Problemi e criticità della nuova procedura*, in *La riforma del processo matrimoniale ad un anno dal Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2017, p. 109 ss.; M. FERRANTE, *Su alcune criticità applicative del M.P. Mitis Iudex Dominus Iesus con particolare riferimento all'incapacità consensuale*, in *Studi in onore di Carlo Gullo*, II, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2017, p. 371 ss.; P. MONETA, *Non c'è pace per i tribunali ecclesiastici regionali italiani*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale (www.statoechiese.it)*, n. 21/2021, p. 45 ss.

³⁴ Come ricordava esplicitamente lo stesso F. COCCOPALMERIO, in occasione dell'intervento riportato in *Doppia centralità. I motupropri presentati in conferenza stampa*, in *L'osservatore romano*, 9 settembre 2015, p. 8, «La Commissione era pre-

re la fine, pirandellianamente, di un personaggio in cerca d'autore; inibendogli, nei fatti, di esercitare quella funzione di nocchiero che fino a quel momento, come abbiamo visto, aveva proficuamente svolto: sollecitando e vitalizzando al contempo quell'interlocuzione con la scienza giuridica che si è sempre rivelata irrinunciabile per la qualità delle leggi.

Ma tale assenza si è notata in maniera palmare anche in occasione di altri numerosi interventi, come quelli che, a titolo di esempio, hanno riguardato gli istituti di vita consacrata, specie le comunità femminili di vita contemplativa³⁵, contrassegnati da norme dense di perplessità lasciate inevase³⁶: e non si tratta di pignolerie formali o di puntualizzazioni da 'puristi del diritto', involvendosi questioni cruciali nella vita di questi *christifideles*, come l'indizione di una visita apostolica, il commissariamento, la sospensione dell'autonomia e addirittura la soppressione di un monastero. Addirittura un canone, riguardante la dimissione da un istituto di vita consacrata – un provvedimento molto grave per un religioso, i cui diritti e la cui di-

sieduta dal Decano della Rota Romana e io stesso ne facevo parte. È precisamente in questa qualità di membro della predetta Commissione e solo in tale qualità che sono ora presente a questa conferenza stampa».

³⁵ Il riferimento è in particolare a FRANCESCO, Costituzione Apostolica *Vultum Dei quaerere*, 29 giugno 2016, in *Acta Apostolicae Sedis*, 2016, pp. 835; CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA, *Cor Orans. Istruzione applicativa della Costituzione Apostolica "Vultum Dei quaerere" sulla vita contemplativa femminile*, 1° aprile 2018, in *Acta Apostolicae Sedis*, 2018, p. 814 ss.

³⁶ Circa gli interrogativi sollevati, cfr. a titolo d'esempio F.J. REGORDÁN BARBERO, *La Constitución Apostólica «Vultum Dei quaerere» sobre la vida contemplativa femenina. Primeras consideraciones jurídico-generales*, in *Commentarium pro religiosis et missionariis*, 2016, p. 320 ss.; J.M. CABEZAS CAÑAVATE, *La Constitución Apostólica Vultum Dei quaerere: anotaciones canónicas*, in *Ius communionis*, 2017, p. 249 ss.; S. PAOLINI, *El nuevo derecho de la vida contemplativa según la Constitución Apostólica Vultum Dei quaerere: una posible lectura*, in *Ius canonicum*, 2018, p. 317; L. GEROSA, *Criticità e potenzialità della nuova normativa canonica sugli istituti contemplativi femminili*, in *Veritas et Jus*, 2019, p. 9 ss.; UNA COMUNITÀ CLAUSTRALE DI VITA INTEGRALMENTE CONTEMPLATIVA, *Vultum Dei quaerere e Cor Orans. Le novità sulla vita contemplativa femminile nella recezione delle monache di clausura*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 2019, p. 64 ss.

gnità personali non possono essere disattesi – è stato emendato due volte a meno di un anno di distanza³⁷.

Anche la stessa funzione interpretativa – scolpita fin dal momento istitutivo del Pontificio Consiglio dell'Interpretazione dei Testi Legislativi, all'articolo 154 della Costituzione Apostolica *Pastor bonus*³⁸ – è sembrata eclissarsi, surrogata da una pluralità crescente di *Rescripta ex audientia* attraverso i quali il Pontefice regnante avoca direttamente alla sua persona tale funzione³⁹: e tramite i quali, in verità, si tendono a varare norme generali e astratte, ciò a cui non sarebbero, per loro natura, deputati⁴⁰.

Una certa mancanza poi di coordinamento interdicasteriale si è registrata – sempre per stare alle vicende modificative del Codice – in occasione della revisione del diritto penale codiciale, già avviata nel 2007 e dipanatasi, inizialmente, in una serie di consultazioni sugli schemi predisposti, raccogliendo pareri specifici e ragionati dai Dicasteri romani, dalle Conferenze episcopali, dalle Conferenze dei superiori maggiori, fino a quelli di un copioso manipolo di canonisti⁴¹. Poi, però, il collo di bottiglia si è di nuovo assottigliato, ri-

³⁷ Ci si riferisce qui alle modifiche apportate da FRANCESCO al can. 700 del *Codex Iuris Canonici*: prima con il *Motu proprio Competentias quasdam decernere*, 15 febbraio 2022, in *Communicationes*, 2022, p. 84 ss.; poi con il *Motu proprio Exedit ut iura*, in *Communicationes*, 2023, pp. 59-60.

³⁸ GIOVANNI PAOLO II, Costituzione Apostolica *Pastor bonus*, 28 giugno 1988, in *Acta Apostolicae Sedis*, 1988, p. 901: «Consilii munus in legibus Ecclesiae interpretandis praesertim consistit».

³⁹ Come sottolineato da G. BONI, *La recente attività normativa ecclesiale: finis terrae per lo ius canonicum? Per una valorizzazione del ruolo del Pontificio Consiglio per i testi legislativi e della scienza giuridica nella Chiesa*, cit., pp. 215-216, «Si è continuato dunque a manifestare 'simpatia' per l'adozione di *Rescripta ex audientia* allo scopo di varare norme generali e astratte, i quali invero pullulano, decisamente troppo, negli ultimi decenni».

⁴⁰ Sull'indeterminatezza dello strumento del *Rescriptum*, cfr. J. CANOSA, *Il rescripto come atto amministrativo canonico*, Giuffrè, Milano, 2003; E. MAZZUCHELLI, *Rescriptum ex audientia*, in *Diccionario general de derecho canónico*, VI, a cura di J. OTADUY, A. VIANA, J. SEDANO, Eunsa, Pamplona, 2020², p. 959 ss.

⁴¹ Per la ricostruzione di questa prima parte del procedimento di revisione, cfr. J.I. ARRIETA, *El proyecto de revisión del Libro VI del Código de Derecho Canónico*, in *Anuario de derecho canónico*, 2013, p. 211 ss. In ottica più ampia, si veda anche P. DAL CORSO, *L'evoluzione del diritto penale canonico nella normativa successiva al co-*

conducendo i lavori, in via riservata, a Commissioni assai circoscritte con un *motus in fine velocior*: ma già da tempo la comunicazione sul progredire della riforma in atto si era fatta via via più rarefatta se non proprio insussistente. Comunque sia, dopo un decennio di preparazione costellato e complicato da un flusso continuo di *Motu proprio* e *Rescripta ex audientia SS.mi* concernenti in qualche modo la sfera della prevenzione e della repressione di delitti, l'intero Libro VI del *Codex Iuris Canonici*, *De sanctionibus poenalibus in Ecclesia*, è stato rimpiazzato completamente con la Costituzione Apostolica *Pascite gregem Dei* del 2021⁴²: pressoché contestualmente sono entrate in vigore norme ritoccate sui *delicta reservata* alla Congregazione – ora Dicastero – per la Dottrina della Fede⁴³. Essendosi peraltro deciso di includere nel Codice tutti i *delicta graviora* di spettanza segnatamente della suddetta istituzione curiale, si è insediato un notevole accrescimento e un'intersecazione di norme purtroppo non accuratamente coordinate tra loro: anzi talora con dettati non lievemente divergenti. Ciò che ha, a tacer d'altro, intuibili contraccolpi sulla tassatività ovvero sulla determinatezza delle fattispecie penali⁴⁴: un ambito che, evidentemente, tocca i diritti dei fedeli in misu-

dice del 1983, in *Il diritto penale al servizio della comunione della Chiesa*, a cura del GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, Glossa, Milano, 2021, p. 109 ss.; G. BONI, *Un itinerario travagliato: dal Codex Iuris Canonici del 1983 al nuovo Libro VI*, in *Il diritto ecclesiastico*, 2022, p. 655 ss.

⁴² Cfr. FRANCESCO, Costituzione Apostolica *Pascite gregem Dei*, 23 maggio 2021, in *Acta Apostolicae Sedis*, 2021, p. 534 ss.

⁴³ Il testo del *Rescriptum ex audientia SS.mi* datato 11 ottobre 2021 e delle nuove *Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis*, ha ricevuto pubblicazione in *Acta Apostolicae Sedis*, 2022, p. 113 ss.

⁴⁴ Al riguardo, si può ad esempio richiamare quanto evidenziato da G. BONI, *Il Libro VI De sanctionibus poenalibus in Ecclesia: novità e qualche spigolatura critica*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it), n. 11/2022, p. 75: «pur essendo incontestabile, come già emerso, che la previsione di delitti nella gestione dei beni ecclesiastici e di 'crimini finanziari' vada plaudita, non si può tuttavia non sobbalzare dinanzi alla prima proposizione del canone 1393, § 2, ubicato tra i delitti contro obblighi speciali: 'Il chierico o il religioso che, oltre ai casi già previsti dal diritto, commette un delitto in materia economica, o viola gravemente le prescrizioni contenute nel can. 285, § 4, sia punito con le pene di cui al can. 1336, §§ 2-4, fermo restando l'obbligo di riparare il danno' (corsivo aggiunto da me). È

ra non marginale. L'impressione sgorgata da queste incoerenze normative è stata che le due *équipes* intente alla redazione di normative distinte ma indissolubilmente intrecciate non avessero intrattenuto alcun dialogo tra loro. E anche il raccordo e l'allineamento con il *Motu proprio Vos estis lux mundi*, il quale anch'esso concerne profili correlati con la punizione dei delitti *de quibus* e la cui seconda versione risale al marzo 2023⁴⁵, lascia a desiderare: nonostante nel frattempo la dottrina si fosse generosamente spesa, in non pochi saggi scientifici, per suggerire possibili aggiustamenti e miglioramenti⁴⁶.

In sintesi, quello che qui si vuole segnalare in termini generali, pur partendo dagli ambiti specifici addotti ad esempio, è il dato per il quale l'edificio del Codice è stato ormai rivisitato in più parti, e pesantemente: abbandonando definitivamente quella ritrosia che aveva invece trattenuto in anni anteriori (due soli erano stati i *Motu proprio* modificativi del Codice durante i pontificati di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, l'*Ad tuendam fidem* e l'*Omnium in mentem*)⁴⁷. Ma in una costruzione di tal fatta, possente e complessa quale quella codiciale, è assai ostico e avventuroso realizzare ristrutturazioni parziali non ben ponderate e sfornite di tutti i sussidi indispensabili: perché, essendo le interconnessioni che ne sostengono le architetture molteplici e incrociate, le singole modifiche devo-

marcatamente palese come il *delictum in re oeconomica* sia una fattispecie del tutto generica, assolutamente inaccettabile alla stregua del principio di tassatività della legge penale: vi può infatti rientrare un 'oceano' di figure penali, come certifica la pleora di reati degli ordinamenti secolari, nelle spire dei quali si rischia lo stritolamento». Per ulteriori commenti al nuovo Libro VI, cfr. A. BORRAS, *Un nouveau droit pénal canonique?*, in *Nouvelle revue théologique*, 2021, p. 636 ss.; B.F. PIGHIN, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, Marcianum Press, Venezia, 2021; B.T. AUSTIN, *The Revised Book VI, Part I. Selected Norms and Commentary*, in *The Jurist*, 2021, p. 291 ss.; ID., *The Revised Book VI, Part II. Selected Norms and Commentary*, in *The Jurist*, 2022, p. 27 ss.

⁴⁵ Il testo di questa versione aggiornata del *Motu proprio*, datata 25 marzo 2023, è stato pubblicato in *Communicationes*, 2023, p. 48 ss.

⁴⁶ Cfr. *supra*, nota 24.

⁴⁷ Cfr. G. FELICIANI, *La codificazione per la Chiesa latina: attese e realizzazioni. Dobbiamo tornare alle Decretali?*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statochiese.it), n. 38/2018, p. 18 ss.

no essere considerate con attenzione sia capillarmente, sia, e soprattutto, nel loro insieme. Così come, del resto, la stessa legislazione extracodificiale – si pensi alla Costituzione Apostolica *Praedicate Evangelium* contenente il nuovo assetto della Curia romana⁴⁸ – deve, in qualche modo, essere armonizzata con i pilastri e i muri portanti: fuor di metafora, con i canoni di quel Codice che conta già, come siamo qui a ricordare, quarant'anni di vita.

Certo sono stati quarant'anni intensi, se non frenetici: percorsi, come una scossa elettrica, da metamorfosi talmente profonde da influire sulla stessa struttura antropologica dell'uomo⁴⁹. Se si profilasse, quindi, la necessità di addivenire a una nuova edizione dello strumento codiciale, oramai punteggiato da chiaroscuri se non da veri e propri fossi e crepacci, sarebbe essenziale riacquistare un *modus agendi* adeguato e, dunque, foriero di risultati che siano degni della gloriosa epopea giuridica della Chiesa. E ciò non per ossequio a cristalline e perfette geometrie normative, ma per la tutela sostanziale dei diritti dei *christifideles*, non meno che per un'equilibrata vita istituzionale della Chiesa: cioè per quelle esigenze impreteribili di giustizia che, nel connubio con la misericordia, plasmano e identi-

⁴⁸ Cfr. FRANCESCO, Costituzione Apostolica *Praedicate Evangelium*, 19 marzo 2022, in *L'osservatore romano*, 31 marzo 2022, pp. I-XII. Per approfondimenti al riguardo, si rinvia a *La Costituzione apostolica Praedicate Evangelium. Struttura, contenuti e novità*, a cura di F. GIAMMARRESI, Lateran University Press, Città del Vaticano, 2022; M. GANARIN, *La riforma della Curia Romana nella Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium di Papa Francesco. Osservazioni a una prima lettura*, in *Il diritto ecclesiastico*, 2022, p. 271 ss.; M. DEL POZZO, *Una lettura 'strutturale' di "Praedicate Evangelium"*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale (www.statoechiese.it)*, n. 13/2022, p. 47 ss.; J.I. ARRIETA, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, Edusc, Roma, 2023, p. 341 ss.; S.F. AUMENTA, R. INTERLANDI, *La Curia Romana secondo Praedicate Evangelium. Tra storia e riforma*, Edusc, Roma, 2023; S. ROSSANO, *Praedicate Evangelium. La Curia Romana di Papa Francesco*, Valore Italiano Editore, Roma, 2023.

⁴⁹ Al riguardo, sia permesso il rinvio a G. BONI, A. ZANOTTI, *La Chiesa tra nuovo paganesimo e oblio. Un ritorno alle origini per il diritto canonico del terzo millennio?*, Giappichelli, Torino, 2012, p. 41 ss.

ficano da sempre l'ordinamento ecclesiale, volgendolo verso il suo fine supremo⁵⁰.

Non sappiamo se sia stato accarezzato o no l'ambizioso progetto di una riscrittura *funditus* del *Codex Iuris Canonici*: qualcuno lo ha ipotizzato. Anche se per ora sembra che il legislatore sia, piuttosto, sensibile al canto di sirene che lo sospingono prepotentemente ad una destrutturazione codiciale sempre più penetrante e invasiva ma frammentata: promuovendo un'eccedenza di normative estemporanee e praticate per 'extravagantes', nonché assecondando un dilagare per diaspora di leggi isolate non ricondotte, almeno formalmente, ad un'unità organica che incarni una visione ecclesiologica convintamente professata⁵¹. Infatti, il mantenimento della cornice codiciale non è certo un dogma insindacabile, e neppure una modalità di legiferazione intrasgredibile e inevitabile. Del resto, siamo ben consapevoli di quante voci autorevoli si siano levate, nel tempo, per avversare il modello codificatorio come insanabilmente inconciliabile – se non addirittura conflittuale – con il diritto della Chiesa⁵².

⁵⁰ In questo senso, ci sentiamo di fare nostro il monito lanciato da G. BONI, *Qualche riflessione sull'ambito e travagliato connubio tra scienza canonistica e scienza teologica*, in *Ius canonicum*, 2021, p. 21: «occorre, ancora una volta e senza timidezze ed esitazioni, porre nitidamente in risalto [...] che un diritto “confezionato” in maniera ineccepibile, anche attraverso la cospirazione ben concertata della scienza giuridica, è assolutamente ineludibile perché la verità si insedi e si consolidi nei rapporti sostanziali tra le persone. Si deve ribadire che aspirare alla congruità e all'armonia del diritto vigente, dotato di un'appropriata e ben calibrata forma giuridica, non è superfluo e pleonastico esercizio di stile, esibizione o, peggio, asserimento ad un gergo esoterico, occulto ed elitario: ma presidio della *iustitia* che nelle norme, con *recta ratio*, va trasfusa e ne deve brillare, tracciando fattivamente il sentiero che conduce dal *rigor iuris* – il quale è carico di una sfumatura deteriore solo se esso viene distorto ed esasperato – al suo compimento e sublimazione nella carità e nella misericordia, senza fratture e senza iati, come più volte papa Francesco ha asserito. Mirare ad una giustizia misericordiosa non è un mito leggendario o un miraggio utopico, ma deve essere meta solidalmente inseguita ogni giorno per ciascuna realtà umana».

⁵¹ Cfr. G. BONI, *La recente attività normativa ecclesiale: finis terrae per lo ius canonicum? Per una valorizzazione del ruolo del Pontificio Consiglio per i testi legislativi e della scienza giuridica nella Chiesa*, cit., p. 176 ss.

⁵² La letteratura sul tema delle tendenze antiguridiste vecchie e nuove, come si sa, è abbondante: per un inquadramento generale si rinvia, per tutti, a J. HER-

Ma neppure i più accaniti detrattori, d'altro canto, possono negare alcuni pregi della codificazione e i benefici che essa ha incontestabilmente apportato nell'esperienza giuridica ecclesiale.

Quello che è certo è come recentemente abbiamo toccato con mano i limiti di un legiferare esclusivamente trainato da congiunture emergenziali, assecondando la pura e semplice celerità quale punto di metodo imprescindibile e qualificante da collocare in testa all'agenda normativa. Un legislatore supremo che voglia affrontare un compito e uno sforzo così gravosi, infatti, non può assumere una logica rispondente alle pressioni della contingenza: perché i danni soverchieranno patentemente i vantaggi. Qualunque sia la via imboccata, per converso – la revisione codiciale ovvero l'espansione di una galassia di *extravagantes* –, indubbiamente occorre che questa si conformi ad un respiro più ampio, aperto, prospettico; né potrà fare a meno di una cabina di regia che assicuri l'omogeneità dell'approccio e la coesione del sistema⁵³.

Certo non si potrà procedere con asfittiche Commissioni *ad hoc* improntate a una sterile autoreferenzialità; al contrario, nell'odierna 'Chiesa costitutivamente sinodale', non si potrà prescindere dalla ripresa di uno stile appunto sinodale che recuperi la capacità di ascolto vero di Vescovi ed episcopati, nonché delle istanze emergenti dal popolo di Dio. Ma che, nella redazione minuta delle norme, non rinunci alla sapiente funzione di soprintendenza, per quanto focalizzata e ridefinita, del Dicastero per i Testi Legislativi e non si privi

RANZ, *Crisi e rinnovamento del diritto nella Chiesa*, ripubblicato in ID., *Giustizia e pastoraltà nella missione della Chiesa*, Giuffrè, Milano, 2011, p. 93 ss.; J. OTADUY, *Giuridicità e prospettiva anti-giuridica nell'interpretazione e ricezione del Vaticano II*, in *Diritto e norma nella liturgia*, a cura di E. BAURA, M. DEL POZZO, Giuffrè, Milano, 2016, p. 59 ss.

⁵³ Più in generale, si rinvia al confronto sviluppatosi in dottrina sul tema negli ultimi anni: cfr. S. BERLINGÒ, *Francesco, papa paziente. Il pontefice come «fidelis dispensator et prudens» della canonica «economia» della Chiesa*, in *Il Regno - attualità*, 2021, p. 568; G. BONI, *Ancora sul legislatore paziente o impaziente*, cit.; P. CAVANA, *Francesco (poco) canonico. Un commento alla recente attività normativa ecclesiale pontificia*, in *Il Regno - attualità*, 2021, p. 501; ID., *Legislatore impaziente. Precisioni sull'opera di riforma dell'attuale pontificato*, *ivi*, p. 637.

della prudenza lentamente maturata negli organismi curiali tutti. E, ultimo ma non ultimo, non trascuri, all'opposto incentivi e solleciti l'apporto largo della scienza canonistica che abita le Università pontificie e pure le Università degli Stati⁵⁴.

Questa impresa pare anzi profilarsi come un banco di prova davvero eloquente di quell'ecclesiologia sinodale dischiusa al concorso dell'intero *populus Dei* guidato dallo Spirito e da ultimo disegnata a tinte decise dalla *Praedicate Evangelium*: a meno di voler pensare che le parole d'ordine intessute nel suo *Preambolo* – ascolto, dialogo, confronto⁵⁵ – si esauriscano in esteriori e astratte petizioni di principio, veicolando invece, nei fatti, nuove forme di accentrimento romano.

Si dirà: l'impresa di un coinvolgimento così vasto e pregnante, soprattutto per quanto concerne la dottrina disseminata nell'ecumene cattolica, non è cosa semplice. Tuttavia l'esperienza, dolorosa e traumatica, condotta in costanza della pandemia di Covid-19, ha costretto tutti noi a prendere dimestichezza con mezzi di comunicazione a distanza senz'alcun dubbio faticosi, limitati e limitanti: ma che hanno dischiuso, al contempo, ipotesi di lavoro inedite e da tesaurizzare per il futuro. Così, la possibilità, per una comunità larga e di profilo internazionale, di poter convergere su di una piatta-

⁵⁴ A questo proposito si rinvia altresì alle riflessioni presentate nella sezione dedicate al tema «La sinodalità nell'attività normativa della Chiesa: il ruolo propulsivo della scienza canonistica» del volume *La sinodalità nell'attività normativa della Chiesa. Il contributo della scienza canonistica alla formazione di proposte di legge*, a cura di I. ZUANAZZI, M.C. RUSCAZIO, V. GIGLIOTTI, Mucchi Editore, Modena, 2023, p. 15 ss.

⁵⁵ M. GANARIN, *La Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium di Papa Francesco*, in *L-Jus*, 2022, 1, p. 64: «Un ulteriore tratto distintivo della Curia romana voluta da Francesco, strettamente legato a quello della missionarietà, è la sinodalità, che si sostanzia secondo quanto precisa il *Preambolo* nell'«*ascolto reciproco*» (I, n. 4), in modo da sviluppare prassi informate al dialogo e al confronto e consolidare uno «*stile*» [così il *Discorso del Santo Padre FRANCESCO ai membri del Collegio cardinalizio e della Curia romana per la presentazione degli auguri natalizi*, 23 dicembre 2021, in *L'osservatore romano*, 23 dicembre 2021, p. 10] atto a connotare indicativamente l'azione pastorale di governo della Chiesa universale, così da rafforzarne l'unità interna».

forma digitale comune, sulla quale incontrarsi, discutere, scambiare opinioni e pareri, redigere testi, commentarli e modificarli, rappresenta un'opportunità di eccezionale rilevanza: d'altronde l'art. 26 § 4 della *Praedicate Evangelium* ha di recente autorizzato il ricorso a videoconferenze per sessioni ordinarie e plenarie dei dicasteri⁵⁶.

Le comunità scientifiche – di qualsiasi branca del sapere si tratti – ne hanno già fatto un uso collaudato e multiforme, potenziandone la portata, fino a non poterne prescindere.

Di sicuro non ci aspettiamo che la scienza canonistica rappresenti l'apripista o attinga l'apice di questo movimento che oramai coinvolge tutte le realtà accademiche del mondo⁵⁷: purtuttavia dei passi molto interessanti sono stati mossi. Già l'uso del *computer* si era testato nella preparazione della codificazione orientale, specificatamente per la messa a punto dei testi legislativi⁵⁸: ma recentissimamente è stata congegnata proprio a Bologna, nel Dipartimento di Scienze Giuridiche, la possibilità di dar corpo a due proposte di

⁵⁶ FRANCESCO, Costituzione Apostolica *Praedicate Evangelium*, cit., art. 26 § 4: «Nella programmazione dei lavori delle Sessioni, soprattutto quelle plenarie che richiedono la presenza di tutti i Membri, si cerchi di razionalizzare gli spostamenti, utilizzando anche videoconferenze e altri mezzi di comunicazione sufficientemente riservati e sicuri, che permettano un efficace lavoro comune indipendentemente dall'effettiva presenza fisica nello stesso luogo».

⁵⁷ D'altronde, su «I limiti della canonistica contemporanea», cfr. quanto osservato da M. DEL POZZO, *Il concorso della scienza canonica nella realtà ecclesiale e nel sapere giuridico universale*, in *Ius canonicum*, 2020, p. 508 ss.

⁵⁸ H. ALWAN, *Rapporto fra il Codice dei Canonici per le Chiese Orientali e il Codice di Diritto Canonico per la Chiesa latina*, in *Iura orientalia*, 2005, pp. 108-109: «Dal punto di vista tecnico, il testo si presenta, in tutte le sue parti, come una unità organicamente coerente con termini precisi e univoci, scevro da ogni contraddizione, ripetizione, oscurità od ambiguità. Il merito di questa ottimizzazione tecnica e stilistica del testo si deve al “*Coetus de coordinatione*”, che fu istituito nel 1984 dalla stessa Pontificia Commissione, per unificare nell'insieme del testo i criteri ortografici e terminologici, la scelta motivata dei termini tecnici, l'opzione per la punteggiatura e per l'uso del maiuscolo o del minuscolo ecc.; e venne usato il *computer*, forse per la prima volta nell'elaborazione dei documenti della Santa Sede, per unificare e coordinare la terminologia e controllare le parole, in modo che queste abbiano un significato univoco e coerente in tutto il testo. E proprio in questo, cioè nello stile e nella tecnologia, che si può dire che il *CCEO*, tra l'altro, ha superato il *CIC* del 1983».

legge – la prima riguardante la *Sede romana totalmente impedita*, la seconda concernente lo *status giuridico del Vescovo di Roma che ha rinunciato* – attraverso la creazione di un sito, appositamente organizzato e regolamentato da un gruppo di ricerca formato da canonisti di diversi Paesi, ove si è fatto convergere, in una dialettica libera e non contingentata, un costruttivo confronto della canonistica internazionale⁵⁹.

Il frutto di questo primo esperimento – ideato e coordinato dalla Professoressa Geraldina Boni e durato due anni –, il quale ha poi conosciuto altre tappe, tra cui la convocazione di un importante Convegno a Torino, si trova ora raccolto in un volume, apparso nel 2023, che significativamente titola: *La sinodalità nell'attività normativa della Chiesa. Il contributo della scienza canonistica alla formazione delle proposte di legge*⁶⁰, e che viene presentato in questa stessa occasione.

I risultati di questo lavoro, offerti idealmente al legislatore, alimentano un bacino di idee e di possibili soluzioni giuridiche al quale poter utilmente attingere: e, insieme, rappresentano una sorta di prova generale. Esso costituisce infatti la dimostrazione che si può fare: cioè che una sinodalità comprensiva del coinvolgimento della scienza giuridica in una eventuale revisione del Codice di Diritto Canonico, ha oggi a disposizione nuovi e inusitati mezzi tecnici tali da poterla rendere davvero ed efficacemente operativa⁶¹.

⁵⁹ Il portale a cui facciamo riferimento è accessibile dal seguente sito *internet*: www.progettocanonicosederomana.com.

⁶⁰ Cfr. *La sinodalità nell'attività normativa della Chiesa. Il contributo della scienza canonistica alla formazione di proposte di legge*, cit.

⁶¹ Come ricorda A. VIANA, *Epilogo. Breve relazione su un'iniziativa della canonistica (2020-2023)*, in *La sinodalità nell'attività normativa della Chiesa. Il contributo della scienza canonistica alla formazione di proposte di legge*, cit., pp. 473-474, prendendo spunto da quanto indicato da G. BONI, *La recente attività normativa ecclesiale: finis terrae per lo ius canonicum? Per una valorizzazione del ruolo del Pontificio Consiglio per i testi legislativi e della scienza giuridica nella Chiesa*, cit., «Nella seconda parte di questo libro, l'autrice offre delle proposte per aiutare a superare la situazione richiamata, in modo che il diritto canonico possa meglio adempiere alla sua funzione ordinatrice della convivenza pacifica nel popolo di Dio. Vi si leggono suggerimenti che sollevano la necessità di una collaborazione aperta e integrata del-

Come sosteneva Giorgio Federico Hegel, nuove sintesi di un pensiero sono possibili laddove quel pensiero originario è sorto: e a noi piace pensare che questa sperimentazione abbia avuto corso non casualmente a Bologna, luogo nel quale è nata quella *Concordia discordantium canonum* che ha fomentato, per la Chiesa e il mondo, all'alba del secondo millennio, una nuova, straordinaria stagione fondata sulla stretta alleanza tra *auctoritas* e *ratio*⁶².

A quel patto così risalente e tenace si riferiva San Giovanni Paolo II, quando, nel corso dell'incontro che abbiamo menzionato nell'*incipit* di questo nostro discorrere, si soffermò a ricordare che: «Maestri ed allievi dell'Università bolognese furono i primi a corrispondere al desiderio dei Pontefici ed alla loro rinnovata attività legislativa, sviluppando elaborazioni, commenti e metodi – ai quali si accompagnò la formalizzazione dei corsi e dei gradi accademici – e dando un impulso decisivo alla scienza del diritto canonico»⁶³.

la canonistica internazionale. Si tratterebbe di aprire canali attraverso cui i canonisti di tutto il mondo possano mettere il proprio lavoro a disposizione della comunità scientifica collaborando pubblicamente alla formazione delle norme. I mezzi di comunicazione elettronici permettono oggi forme di lavoro rapide e semplici tra i membri della comunità scientifica, e tale metodologia già fa parte dell'attività universitaria ordinaria. In ogni caso, sarebbe possibile un modo di lavorare ben diverso da quello che riserva esclusivamente la preparazione dei testi a gruppi ristretti di esperti, che non pubblicano le ragioni dei loro lavori preparatori né scambiano proposte con i loro colleghi. La canonistica mette al servizio del legislatore ecclesiastico la propria perizia professionale, cosicché sia il titolare della *potestas regiminis* a stabilire la normativa corrispondente, sempre in funzione delle necessità sociali della comunità ecclesiale». Cfr. anche G. BONI, *Esperimenti di "sinodalità" nella funzione normativa della Chiesa: l'iniziativa della scienza canonistica*, in *Fides et jus* in Ecclesia. *Scritti in onore di Arturo Cattaneo*, Cantagalli, Siena, 2023, p. 67 ss.

⁶² Al proposito, rinviamo inoltre a quanto si osservava già in A. ZANOTTI, *L'eredità della scienza canonistica*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoeChiese.it), n. 23/2014, p. 1 ss.

⁶³ *Lettera di GIOVANNI PAOLO II al professor Fabio Roversi Monaco Rettore Magnifico dell'Università degli Studi di Bologna*, cit.

GLI AUTORI

JUAN IGNACIO ARRIETA, Segretario del Dicastero per i Testi Legislativi

GERALDINA BONI, Professoressa ordinaria di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, *Alma Mater Studiorum* Università di Bologna

MICHELE CAIANIELLO, Professore ordinario di Diritto processuale penale, già Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'*Alma Mater Studiorum* Università di Bologna

ANTONIO G. CHIZZONITI, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università Cattolica del Sacro Cuore (Piacenza)

CARLO FANTAPPÌÈ, Professore emerito di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi Roma Tre

ANDREA GAGLIARDUCCI, Vaticanista del Gruppo ACI/EWTN

MATTEO LEPORE, Sindaco di Bologna

DOMINIQUE MAMBERTI, Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica

GIOVANNI MOLARI, Magnifico Rettore dell'*Alma Mater Studiorum* Università di Bologna

PIETRO PAROLIN, Segretario di Stato di Sua Santità Papa Francesco

MARIO PRIGNANO, Caporedattore centrale del Tg1

ANDREA ZANOTTI, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, *Alma Mater Studiorum* Università di Bologna

MATTEO MARIA ZUPPI, Arcivescovo di Bologna e Presidente della Conferenza episcopale italiana

INDICE

Giovanni Molari <i>Saluti istituzionali del Magnifico Rettore dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna</i>	7
Michele Caianiello <i>Saluti istituzionali del Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna</i>	9
Matteo Lepore <i>Saluti istituzionali del Sindaco di Bologna</i>	11
Matteo Maria Zuppi <i>Saluti introduttivi dell'Arcivescovo di Bologna</i>	13
Geraldina Boni <i>Presentazione</i>	15
La Chiesa e il suo diritto attraverso le lenti della codificazione: i decenni trascorsi e le prospettive future	
Pietro Parolin <i>Il paradigma della codificazione nella realtà ecclesiale</i>	21
Dominique Mamberti <i>Il Codex Iuris Canonici del 1983 e la Chiesa universale</i>	37
Juan Ignacio Arrieta <i>Le modifiche al Codice canonico: motivazioni e prospettive</i>	53
Carlo Fantappiè <i>Principi conciliari e codificazione del 1983</i>	75
Andrea Zanotti <i>Il Codex Iuris Canonici e la scienza giuridica</i>	119

**Papato, diritto, sinodalità: tra realtà e percezione.
Un dibattito su alcune recenti pubblicazioni**

Antonio G. Chizzoniti

Papato, diritto e sinodalità: tra realtà e percezione.

Brevi riflessioni.....145

Mario Prignano

Rinuncia pontificia e sede romana impedita: tra risvolti storici

e salvaguardia del 'bonum Ecclesiae'.....161

Andrea Gagliarducci

Il vaticanista alle prese con la crisi del diritto canonico.....175

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Collana diretta da Geraldina Boni

1. COSTANTINO-M. FABRIS, *Foro interno. Genesi ed evoluzione dell'istituto canonistico*, 2020.
2. GERALDINA BONI, *La recente attività normativa ecclesiale: finis terrae per lo ius canonicum? Per una valorizzazione del ruolo del Pontificio Consiglio per i testi legislativi e della scienza giuridica nella Chiesa*, 2021.
3. *Libertà, dubbio, coscienza morale. L'eredità di un Maestro: Arturo Carlo Jemolo (1891-1981)*, a cura di BEATRICE SERRA, 2022.
4. *Dante e Diritto. Un cammino tra storia e attualità*, a cura di FEDERICO CASOLARI, ALESSIA LEGNANI ANNICHINI, GIORGIO SPEDICATO, 2022.
5. BEATRICE SERRA, *Intimum, privatum, secretum. Sul concetto di riservatezza nel diritto canonico*, 2022.
6. *Forever Young. Celebrating 50 Years of the World Heritage Convention*, 2 Voll., edited by ELISA BARONCINI, BERT DEMARSIN, ANA GEMMA LÓPEZ MARTÍN, RAQUEL REGUEIRO DUBRA, RUXANDRA-IULIA STOICA, 2023.
7. *La sinodalità nell'attività normativa della Chiesa. Il contributo della scienza canonistica alla formazione di proposte di legge*, a cura di ILARIA ZUANAZZI, MARIA CHIARA RUSCAZIO, VALERIO GIGLIOTTI, 2023.
8. LAURA MARIA FRANCIOSI, *La disciplina degli interessi nei contratti internazionali. Un'analisi di diritto comparato*, 2023.
9. ALBERTO TOMER, *Il nuovo assetto del Sovrano Militare Ordine di Malta. La riforma del 2022 nella fedeltà a una storia millenaria*, 2023.
10. *Lex generalis omnium. Un diritto del passato nel presente*, a cura di ALESSIA LEGNANI ANNICHINI, GIANNI SANTUCCI, 2023.
11. *Diritto, religione, coscienza: il valore dell'equilibrio. Liber Amicorum per Erminia Camassa*, a cura di FRANCESCA OLIOSI, 2023.
12. *I 40 anni del Codex Iuris Canonici*, a cura di ALBERTO TOMER, 2024.

Publicato nel mese
di settembre del 2024

Collana diretta da Geraldina Boni

issn 2724-4660